

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le misure adottate in applicazione del presente regolamento e quelle relative all'informazione degli interessati sulle sanzioni penali o amministrative alle quali essi si espongono in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento, accertata

- in applicazione delle misure prese a norma del paragrafo 1, ovvero
- in occasione di eventuali controlli effettuati dalle autorità pubbliche sulle imprese che fabbricano formaggi ma non sono soggette al paragrafo 1.

3. Fatte salve le sanzioni istituite o da istituirsi dallo Stato membro interessato, l'impiego non autorizzato di caseine o caseinati comporta il pagamento di una somma pari alla differenza, maggiorata del 10 %, tra il valore del latte scremato derivante dal prezzo d'intervento del latte scremato in polvere, da un lato, e quello derivante dal prezzo di mercato delle caseine e dei caseinati, dall'altro.

Tali valori sono rilevati secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

#### Articolo 4

Dopo un anno di applicazione del regime previsto dal presente regolamento la Commissione redige una rela-

zione, eventualmente accompagnata da adeguate proposte, sul funzionamento e sull'impatto di questo regime.

#### Articolo 5

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

#### Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 ottobre 1990. Fino a tale data rimangono applicabili le vigenti disposizioni, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90<sup>(2)</sup>.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1990.

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*  
 C. MANNINO

<sup>(1)</sup> GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8.